

SEZIONE PRIMA

Decreti e ordinanze del Presidente della Giunta regionale

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2025, n. 350

Misure di prevenzione e tutela della salute durante le ondate di calore – Disposizioni per la stagione estiva 2025.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'art. 10 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia (art. 42 della l.r. 12 maggio 2004 n. 7);

VISTO l'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO l'art. 650 del codice penale;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, soggetti al rischio di stress termico e di colpi di calore, con esiti anche letali;

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 15 (Misure generali di tutela), 28 (Oggetto di valutazione), 41 (Sorveglianza sanitaria), 181 (Valutazione dei rischi) e 180 (agenti fisici: microclima) del D.Lgs. n. 81 del 2008, deve essere assicurata l'attività di sorveglianza sanitaria e che tale attività si rende indifferibile e urgente, in base a numerosi studi e fonti istituzionali (INAIL, OMS, CDC), in favore dei soggetti più vulnerabili agli effetti negativi del caldo per ragioni fisiologiche, cliniche e sociali (anziani, migranti, donne in gravidanza e soggetti con patologie croniche o in trattamento farmacologico), impegnati in attività lavorative durante le ondate di calore;

CONSIDERATO che l'INAIL nell'ambito del progetto Workclimate (Inail- CNR), rende disponibile in tempo reale sul sito web www.workclimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione occupazionale al caldo, proprio al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori;

PRESO ATTO che, nell'incontro tenutosi il 17/06/2025 con le Organizzazioni sindacali e datoriali, il Segretario Generale della Presidenza ha illustrato i contenuti della relazione prot. n. 032921/2025 del 16/06/2025 del Dipartimento *“Promozione della Salute e del Benessere Animale”* sui rischi da stress termico ambientale sulla salute dei lavoratori in condizioni di esposizione prolungata al sole, con riferimento ai diversi settori maggiormente esposti e per i soggetti più vulnerabili;

RITENUTO, pertanto, nell'esercizio dei poteri contingibili e urgenti attribuiti al Presidente della Regione a tutela della salute e igiene pubblica, di dover emanare un provvedimento finalizzato a ridurre i rischi per la salute derivanti dalla prolungata esposizione al sole, in particolare, dei lavoratori che operano, in tutte le aree e le zone del territorio pugliese, nel settore agricolo/forestale, nei cantieri edili e stradali e nel settore florovivaistico, allo scopo di evitare possibili conseguenze gravemente pregiudizievoli per l'incolumità degli stessi;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTA la relazione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia prot. n. 0320921/2025 del 16/06/2025;

RITENUTA la necessità di disporre l'obbligo di attuare misure organizzative e preventive a tutela della salute e igiene pubblica nei settori ove l'attività è svolta in ambienti termici severi;

RITENUTA le necessità, altresì, di disporre l'obbligo di sorveglianza sanitaria dei soggetti vulnerabili impegnati in attività lavorative svolte in ambienti termici severi;

RITENUTA quindi la necessità, per tutte le aree o zone del territorio pugliese interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo/forestale e florovivaistico, nelle cave e nei cantieri edili e stradali con esposizione prolungata al sole, di disporre, fino al 31 agosto 2025, il divieto lavorativo tra le ore 12:30 e le ore 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito internet <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/> riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00 segnali un livello di rischio "ALTO";

EMANA la seguente

ORDINANZA

Art. 1 – Finalità e contesto

La presente Ordinanza contingibile e urgente è emanata ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, per ridurre il rischio di stress termico per i lavoratori che operano in condizioni ambientali ad alto rischio nel settore agricolo/forestale, nelle cave, nei cantieri edili e stradali e nel settore florovivaistico con esposizione a prolungata insolazione, sulla base delle evidenze epidemiologiche e delle previsioni meteorologiche fornite dal sistema Workclimate.

Le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza non trovano applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l'adozione di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.

Art. 2 – Campo di applicazione

La presente Ordinanza si applica su tutto il territorio regionale nei contesti di:

- 1) attività agricola e/o forestale svolta all'aperto, in particolare per:
 - a) raccolta manuale o meccanizzata di frutta, ortaggi, prodotti stagionali;
 - b) lavorazioni in campo e movimentazione merci;
 - c) attività caratterizzate da elevato impegno fisico e assenza di copertura ombreggiante;
- 2) attività svolta all'aperto nelle cave e nei cantieri edili ivi compresi i cantieri mobili, con particolare riferimento ai cantieri stradali;
- 3) attività agricola e/o florovivaistica svolta in serra.

Art. 3 – Disposizione di divieto

È fatto divieto di svolgere attività lavorativa nei settori di cui all'art. 2 in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria dalle ore 12:30 alle ore 16:00, limitatamente ai giorni in cui la mappa Workclimate riferita a "lavoratori esposti al sole – attività fisica intensa", fascia oraria delle ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO".

Il monitoraggio e la consultazione giornaliera delle mappe devono essere effettuati tramite il portale ufficiale: <https://www.worklimate.it/scelta-mappa/>

Art. 4 – Disposizioni operative per i datori di lavoro

Nei giorni in cui il rischio è moderato o alto, devono essere adottate idonee misure organizzative ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in coerenza con le indicazioni OMS, INAIL, Regione Puglia, quali ad esempio:

- anticipazione dell'orario di inizio delle attività;
- aumento delle pause in zone ombreggiate con acqua potabile disponibile;
- fornitura di abbigliamento tecnico traspirante o ventilato;
- rotazione dei lavoratori e riduzione dell'impegno fisico;
- attivazione del "sistema del compagno" per l'identificazione precoce dei sintomi di calore;
- indicazione multilingue ai lavoratori sulle misure e i comportamenti da adottare.

Art. 5 – Disposizioni per la tutela dei soggetti vulnerabili

Nella valutazione e nella gestione del rischio calore, il datore di lavoro, per il tramite del medico competente, tiene conto dei soggetti particolarmente sensibili al rischio, quali:

- lavoratori anziani, migranti, donne in gravidanza;
- soggetti con patologie croniche o trattamenti farmacologici che aumentano la suscettibilità allo stress termico.

Nel corso della sorveglianza sanitaria, i medici competenti esprimono eventuali prescrizioni o limitazioni sulla base della valutazione del rischio calore.

Art. 6 – Durata e sanzioni

La presente Ordinanza ha efficacia immediata e resta valida fino al 31 agosto 2025.

La violazione del divieto di cui all'art. 3 comporta le sanzioni previste dall'art. 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 7 – Comunicazione e vigilanza

L'Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale; viene trasmessa ai Prefetti e ai Sindaci dei comuni pugliesi.

La struttura regionale "Comunicazione istituzionale" assicurerà la diffusione capillare, anche con l'ausilio di materiali informativi multilingue.

Le autorità sanitarie e di vigilanza (SPeSAL, INL) verificano l'applicazione della presente Ordinanza e supportano l'adozione di buone pratiche.

Art. 8 – Clausola di salvaguardia

Restano salvi i provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale, che non contrastano con la presente Ordinanza e con gli obblighi previsti per il Datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, lì 18 giugno 2025

EMILIANO